



DECRETO DEL PRESIDENTE N. 88 DEL 30/06/2026

OGGETTO

RINNOVO NOMINA A GUARDIA GIURATA VOLONTARIA DEL SIG. BONINI GIANNI IN
MATERIA DI VIGILANZA ITTICA

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, art. 163, comma 3, ha trasferito alle Province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
 - a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
 - b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca”, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, “Disciplina della pesca marittima”;
- l'art. 40 della L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, ha confermato l'assegnazione alle Province dei compiti di vigilanza in materia di “protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria” e in materia di “tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne e marittime”;
- la L.R. n. 8/1994 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e ss.mm.ii.,
 - all'art. 58 (*Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria*), ha assegnato alle Province lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo, l'attuazione del piano faunistico-venatorio regionale e le attività di formazione del personale di istituto e volontario;
 - all'art. 59 (*Coordinamento dei Servizi di vigilanza*), ha disposto che la Provincia “coordina l'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti. La Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n° 1232/2000, modificata dalla DGR n° 2197/2022, sono state emanate le direttive alle Province in materia di vigilanza venatoria ed ittica, relative agli adempimenti di cui alla L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii., art. 58 comma 4 e comma 1; con Deliberazione di Giunta Regionale n. 980 del 30/06/2008, in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii., è stato disciplinato il coordinamento delle Guardie Volontarie di cui all'art. 27 della L. 157/92;
- la L.R. n. 11/2012 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico

e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", art. 23 (*Vigilanza ittica*), ha assegnato alle Province lo svolgimento delle funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella legge stessa o derivanti dalla sua applicazione, ivi incluse le disposizioni di contrasto al bracconaggio di cui alla Legge n. 154/2016, come da ultimo modificata dalla Legge n. 16/2026, da esercitarsi in coerenza con le funzioni di programmazione e controllo confermate in capo alla Regione Emilia-Romagna dalla L.R. n. 13/2015. Le Province in particolare possono avvalersi anche delle guardie volontarie ittiche di cui all'art. 31 del R.D. n. 1604/1931 di cui sopra;

- il D.Lgs. n. 117/2017 ha approvato il "Codice del Terzo settore a norma dell'art.1, comma 2, lett. b) della legge 6 giugno 2016, n. 106", che si applica a tutti gli Enti del Terzo Settore, tra cui le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;

Visti:

- l'art. 138 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n. 773/1931, che fissa i requisiti delle guardie particolari, e gli artt. 249 e seguenti del regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con Regio Decreto n. 635/1940;
- l'art. 31 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca";

Vista l'istanza del Sig. Rivi Antonio, Presidente della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee APS - Comitato Provinciale di Reggio Emilia, acquisita in data 27/03/2026, al Prot. n. 9216/1/2026, per la richiesta di rinnovo del decreto di riconoscimento della nomina a Guardia Giurata Volontaria del proprio iscritto Sig. Bonini Gianni, in materia di Vigilanza Ittica;

Atteso che ai sensi delle direttive regionali il provvedimento di nomina a Guardia Giurata Volontaria (di seguito anche GGV) ha validità biennale ed è rilasciato a seguito di istruttoria tendente ad accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e le concrete necessità di personale di vigilanza volontario;

Richiamato il proprio Decreto n. 67 del 29/05/2026, che ha approvato la Convenzione 2026-2028 per la vigilanza in materia di pesca e tutela della fauna ittica tra la Provincia e le associazioni piscatorie operanti sul territorio provinciale con personale volontario (F.I.P.S.A.S. Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee APS – sezione di Reggio Emilia, Arci Pesca F.I.S.A. APS – sezione di Reggio Emilia, Pro Natura Reggio Emilia ODV), che disciplina il coordinamento, la programmazione e rendicontazione delle attività nonché le prestazioni delle Guardie Volontarie aderenti alle rispettive associazioni e nominate dalla Provincia ai sensi dell'art. 163, c.3 del D.lgs. n. 112/1998;

Dato atto che la Convenzione di cui sopra è stata sottoscritta tra le parti in data 04/06/2026 e registrata al protocollo generale n. 17356 del 05/06/2026;

Visto altresì che il Sig. Bonini Gianni, come generalizzato in atti e per il quale l'Associazione di cui sopra ha presentato l'istanza, risulta in possesso di:

- Certificato di Idoneità Tecnica allo svolgimento delle mansioni per la nomina a

Guardia Volontaria Ittica rilasciato in data 09/12/1985 dalla Provincia di Reggio Emilia;

- attestazione di avvenuto Giuramento, prestato ai sensi di legge in data 05/07/1986;

Preso atto che:

- la Questura di Reggio Emilia cat. 16B/2026 - Div. P.A.S., con nota del 26/05/2026, Prot. N. 16060, ha espresso parere favorevole al rinnovo del riconoscimento della nomina del Sig. Bonini Gianni a Guardia Giurata Volontaria ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S.;
- il Responsabile del Servizio di Polizia Locale Provinciale, proponendo il presente provvedimento in qualità di Responsabile del Procedimento, esprime parere favorevole al rinnovo del decreto di nomina a Guardia Giurata Volontaria Ittica in relazione alle risultanze istruttorie e per le necessità di personale volontario a supporto delle attività di vigilanza di competenza provinciale;

Ritenuto, quindi, necessario provvedere al rinnovo del riconoscimento della nomina in oggetto, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.lgs. n. 112/1998, al fine di garantire il necessario supporto al Servizio di Polizia Provinciale per le esigenze e le azioni connesse alle funzioni di vigilanza ittica di competenza dell'Ente, tramite la convenzione sopra richiamata;

Dato atto che:

- la validità della presente nomina è subordinata all'attivazione, da parte dell'Associazione di appartenenza della Guardia Volontaria, di idonea copertura assicurativa relativa alle attività programmate e regolarmente svolte e pertanto non possono essere espletati servizi senza copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- la Guardia Volontaria svolge la propria attività nell'ambito del territorio provinciale a titolo gratuito e per il tramite della relativa Associazione, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura, secondo la programmazione e le modalità di svolgimento definite dalla convenzione di cui sopra;
- l'attività di vigilanza volontaria è svolta a supporto ed in sinergia con quella istituzionale svolta dalla Provincia;
- il coordinamento generale dell'attività di vigilanza delle Guardie Volontarie è svolto tramite il Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale;

Atteso che il presente atto non comporta la necessità di effettuare impegni di spesa;

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

DECRETA

1. di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Volontaria al Sig. **Bonini Gianni**, come generalizzato in atti, con competenza in materia ITTICA;

2. di dare atto che:

- il rilascio di cui al precedente punto 1) ha durata limitata ad anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto;
- la validità della presente nomina è subordinata all'attivazione, da parte dell'Associazione di appartenenza della Guardia, di idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi relativa alle attività programmate e regolarmente svolte;

3. di dare inoltre atto che:

- la predetta Guardia svolge il servizio di vigilanza Volontaria all'interno e per il tramite dell'Associazione di appartenenza, a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura, secondo la programmazione e le modalità di svolgimento definite dalla Convenzione richiamata in premessa e nell'ambito del coordinamento provinciale di cui all'art. 59 della L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.;
- Il coordinamento generale dell'attività di vigilanza delle Guardie Volontarie è svolto dalla Provincia di Reggio Emilia tramite il Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale;
- la Guardia, durante l'espletamento dell'attività di vigilanza Volontaria, è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge, delle Modalità di Servizio dell'associazione di appartenenza approvate dalla locale Questura e delle seguenti disposizioni:

La Guardia, nell'ambito del Servizio di vigilanza, è tenuta:

- a partecipare ai servizi di vigilanza programmati dall'associazione e comunicati preventivamente dalla stessa al Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale, nell'ambito del piano provinciale annuale delle attività;
- a svolgere i servizi di vigilanza in pattuglia composta di norma da due guardie giurate volontarie;
- ad indossare la divisa approvata ai sensi dell'art. 254 del RD 635/1940 o, qualora non ne sia dotata, di vestiario che non generi confusione alcuna con i segni e le caratteristiche distintive della struttura di Polizia Provinciale o delle altre Forze di Polizia;
- ad essere riconoscibile tramite un evidente contrassegno di identificazione rimovibile, sul quale sia riportata la dicitura "Coordinamento Vigilanza Volontaria – Prov. di Reggio Emilia" ed ad esibire, ogni qualvolta sia tenuta a qualificarsi, la "tessera di riconoscimento";
- ad operare con correttezza, diligenza, prudenza e perizia, collaborando con le altre Guardie in modo da assicurare il migliore svolgimento dei servizi e mantenendo sempre un comportamento irreprensibile con le persone con cui viene in contatto;
- a collaborare con la Polizia Provinciale e con le altre Polizie Locali e dello Stato;

- ad effettuare le eventuali contestazioni delle violazioni amministrative nelle materie di competenza, compilando gli atti conformi alla legislazione vigente in modo chiaro e completo, se possibile sul luogo, nell'immediatezza del fatto e rilasciandone copia all'interessato previa firma apposta dallo stesso, ed a trasmettere tempestivamente l'apposita copia al Servizio di Polizia Provinciale;
- a compilare con cura, completezza ed esattezza tutti gli atti e i moduli di servizio, assicurandone la corretta conservazione ed inoltrandoli, nei termini stabiliti;
- in caso di accertamento di violazioni di tipo penale resta fermo l'obbligo di riferirne immediatamente, tramite rapporto scritto, all'Autorità Giudiziaria competente o alla PG disponibile, dandone informazione al più presto al Responsabile della Polizia Provinciale;

La Guardia, inoltre, è sempre tenuta:

- a rispettare il divieto di indossare capi di abbigliamento o segni distintivi che possano qualificarla come tale, nonché di effettuare qualsivoglia intervento ad eccezione della segnalazione di eventuali illeciti alla competente autorità, al di fuori dei servizi di vigilanza programmati;
- a mantenere il segreto d'ufficio, rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali e, in generale, la riservatezza dei terzi.

Il presente decreto è esecutivo alla sua sottoscrizione.

Allegato:

- parere di regolarità tecnica
- nulla osta Questura (riservato)

Reggio Emilia, lì 30/06/2026

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma